

Adabella Gratani

**«NORMATIVA DI ESENZIONE»
PER VIOLARE IL DIRITTO EUROPEO
AMBIENTALE: LA FRANCIA PRENDE
A MODELLO LE BOCCIATURE
DI ITALIA E GERMANIA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

giurisprudenza e note

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sez. II — 10 dicembre 2009
(causa C-205/08) — Pres. J.-C. BONICHOT, Rel. KURIS — Umweltanwalt von
Kärnten c. Kärnter Landesregierung.

Valutazione di impatto ambientale - Direttiva 85/337/CEE (artt. 2, n. 1, e 4, n. 1) - Modifica - Direttiva 2003/35/CE - Progetto rientrante al punto 20 allegato I - Elettrodotti aerei con voltaggio di 220 kV o superiore e lunghezza superiore a 15 km - Progetto transfrontaliero - Obbligo di VIA - Parte nel territorio di altro Stato membro - Irrilevanza.

La direttiva 85/337/CEE (artt. 2, n. 1, e 4, n. 1), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, impone che un progetto rientrante al punto 20, Allegato I, quale la costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio di 220 kV o superiore e lunghezza superiore a 15 km, sia sottoposta a VIA ancorché detto progetto sia transfrontaliero e riguardi in minima parte il territorio di altro Stato membro.

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sez. II — 14 gennaio 2010
(causa C-226/08) — Pres. J.-C. BONICHOT, Rel. L. BAY LARSEN — Stadt Papenburg c. Bundesrepublik Deutschland.

Flora e fauna - Direttiva Habitat 92/43/CEE e s.m. (direttiva 2006/105/UE) - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Unicità del progetto (art. 6 n. 3 direttiva Habitat) - Nozione progetto (art. 1, n. 2, secondo trattino direttiva VIA 85/337/CEE) - Criteri: frequenza, natura o condizioni di esecuzione.

La direttiva 92/43/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/105/UE, (art. 6, n. 3) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, richiamando la nozione di progetto di cui alla direttiva VIA (art. 1, n. 2, secondo trattino della direttiva 85/337/CE) impone di considerare la unicità in ragione della frequenza, natura o condizioni di esecuzione.

III

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sez. II — 4 marzo 2010
(causa C-241/08) — Pres. J.-C. BONICHOT, *Rel.* L. BAY LARSEN — Commissione europea c. Repubblica francese.

Flora e fauna - Direttiva Habitat 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Divieto per gli Stati membri - Introdurre normative nazionali di esenzione - Valutazione dell'incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Effetto pregiudizievole all'ambiente.

La direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, vieta agli Stati membri di esentare taluni progetti dalla valutazione dell'incidenza pregiudizievole all'ambiente di taluni progetti antropici sul sito protetto.

Il testo delle sentenze è in: www.giuffre.it/riviste/rga

« Normativa di esenzione » per violare il diritto europeo ambientale: la Francia prende a modello le bocciature di Italia e Germania.

Come a conoscenza del Governo francese, che nel 2002 (1) ebbe a subire una condanna, e più volte evidenziato in differenti contesti, l'inadempimento alla normativa comunitaria ambientale non si sostanzia solo in omissioni o « semplici » inattività degli Stati europei, quali la mancata (totale o parziale) (2) trasposizione delle direttive comunitarie. Spesso, la violazione è da ravvisarsi anche in condotte commissive, esplicative dell'esercizio del potere legislativo nazionale, foriere di disposizioni che hanno l'effetto di trasgredire alla normativa a tutela dell'ambiente, mediante l'inserimento di condizioni, esenzioni o prescrizioni non previste a livello europeo nel settore oggetto di armonizzazione (3).

(1) Si veda in argomento sentenza della Corte di Giustizia, in causa C-348/01, *Commissione c. Repubblica francese*, del 7 novembre 2002, in *Raccolta*, 2002, che condanna la Repubblica francese, per non aver adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 1, punti 7 e 11, della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, modificativa della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(2) Si ricorda che integra parimenti inadempimento agli obblighi comunitari da parte degli Stati membri sia la mancata trasposizione di una direttiva CE oltre il termine ivi previsto, sia una non corretta o completa trasposizione. Fattispecie quest'ultima che si può realizzare anche quando lo Stato destinatario, pur avendo trasposto correttamente la normativa comunitaria abbia omesso di notificare alla Commissione le misure nazionali di trasposizione. Al riguardo possono citarsi le seguenti pronunce: sentenza della Corte di Giustizia del 2 agosto 1993, n. 139, *Commissione c. Repubblica italiana*, in *Raccolta*, 1993, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1994, p. 435 (mancata comunicazione del progetto di decreto ministeriale — D.M. n. 514 del 1987 — contenenti regole tecniche, ai sensi della direttiva 83/189/CEE).

(3) Benché l'obiettivo di « uniformare » sia estraneo all'ordinamento comunitario, si deve precisare che « ravvicinamento », di « armonizzazione » sono differenti concetti non interscambiabili. M. SERIO, *Sistemi di integrazione giuridica e tecniche di armonizzazione, uniformazione ed unificazione del diritto comunitario*, l'A. pone l'attenzione come « i diversi formanti costitutivi del sistema giuridico italiano » siano oggi « copiosamente imbevuti dell'idea che una lettura europeizzante dei rapporti giuridici ne faciliti la nascita, la costruzione interpretativa, lo sviluppo dinamico, l'applicazione giurisprudenziale e, infine, l'elaborazione teorica ». Sulle classificazioni ideate dalla dottrina nel campo della armonizzazione (totale, parziale, minima, opzionale e per rinvio) si richiama F. CAPELLI, *Direttive di armonizzazione totale, direttive di armonizzazione parziale e direttive opzionali*, in *D.C.S.I.*, 2000, pp. 755-764.

Difatti, integra, altresì, una situazione di inadempimento il comportamento dello Stato membro che, nel trasporre una direttiva comunitaria, inserisca nell'ordinamento interno ulteriori condizioni o limitazioni che non sono consentite o previste, non solo nella direttiva oggetto di trasposizione, ma anche alla luce dell'intero ordinamento comunitario (4).

La sentenza in commento di marzo 2010 (C-241/08), che riconosce l'inadempimento della Francia alla direttiva Habitat, (92/43/CEE) (5) assume notevole rilevanza, non tanto per il suo *dictatum* o in quanto va ad accrescere la percentuale delle sentenze di condanna dei paesi europei, ma in quanto individua un comportamento statale che deve essere represso una volta per tutte: quello che vede introdurre misure nazionali che hanno l'effetto di eludere la normativa comunitaria ambientale.

Si ricorderà, in argomento, che la Corte di Giustizia, con la pronuncia C-486/04, del 23 novembre 2006 aveva condannato l'Italia proprio in quanto quest'ultima aveva introdotto l'art. 3, primo comma, del D.P.C.M. del 3 settembre 1999, recante modifica dell'allegato A, lett. i) ed l), del D.P.R. del 1996 (6), che escludeva dalla VIA il progetto relativo all'impianto di incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e biomasse di Massafra, nel comune di Taranto (progetto rientrante nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE), assumendo che il progetto rientrava nelle procedure semplificate ai sensi dell'art. 11 della direttiva 75/442/CEE.

Nello stesso senso e nel settore precipuo della salvaguardia degli habitat, in specie con riguardo all'applicazione ed interpretazione dell'art. 6, n. 3, della direttiva Habitat, la Corte si era espressa, sempre nel 2006, ravvisando l'inadempimento della Germania (7), la quale a dispetto della rigorosa tutela delle specie che poneva il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari espressamente identificati nell'ambiente naturale, consentiva (normativa del Land di Baviera), in particolare, la cattura di pesci durante l'arco di tutto l'anno « *finché non fossero stati emanati divieti di pesca* ».

I giudici precisavano già allora (2006) che un tal modo di procedere quale l'introduzione di una normativa generale di esenzione dalla valutazione delle incidenze sul sito interessato, non era idonea a garantire le finalità della direttiva habitat di evitare qualsiasi pregiudizio all'integrità del sito protetto dalle attività umane di intromissione.

Del pari, a distanza di quasi quattro anni dalla notifica del parere motivato della Commissione CE alla Francia (15 novembre 2006) e dalle pronunce sopra richiamate, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla medesima natura comportamentale degli stati membri.

La lente di ingrandimento, questa volta, è posta sul Codice ambientale francese, nella parte in cui dispone due categorie di esenzioni dalla valutazione di incidenza rilevante per il sito. La prima, laddove prevede in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori « *autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore* » non costituiscano attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe. Il secondo disposto normativo taciuto di addebito è quello che assume presuntivamente che le opere pubbliche, dirette alla realizzazione degli obiettivi di conservazione e di ripristino previsti per il sito, (c.d.

(4) A titolo esemplificativo si veda la sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2000 in causa C-358/98, *Commissione CE c. Repubblica italiana*, in *Raccolta*, 2000. In questo caso la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE, in quanto introducendo gli artt. 1 e 6 della legge italiana 25 gennaio 1994, n. 82, aveva condizionato, subordinandola, la prestazione, da parte delle imprese stabilite negli altri Stati membri, di servizi relativi alle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 1 della stessa legge.

(5) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (G.U.CE L 206 del 22 luglio 1992, rettifiche: G.U.CE L 59 dell'8 marzo 1996, G.U.CE L 31 del 6 febbraio 1998), modificata dalla direttiva 2006/105/UE.

(6) La direttiva VIA 85/337/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento dall'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, ed è stata trasposta con il D.P.R. 12 aprile 1996. Tale atto regolamentare, per quanto interessa in questa sede, prevede di sottoporre a valutazione ambientale tutti gli atti di cui all'Allegato II della direttiva VIA.

(7) Si veda la sentenza della Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-98/03, *Commissione c. Germania*, in *Raccolta*, 2006, p. I-53, punti 43 e 44.

Contratto Natura 2000) (8), essendo direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito medesimo, non siano dirette a cagionare pregiudizio all'ambiente.

Traducendosi, i due profili normativi, in esenzioni sistematiche dal sindacato di incidenza ambientale sul sito, esse finiscono per legittimare una omissione alla verifica in concreto degli effetti perturbativi delle attività antropiche, comunque dirette a modificare, incidere ed intromettersi sull'ecosistema esistente e oggetto di precipua tutela.

La direttiva 92/43/CEE, entrata in vigore il 10 giugno 1992, stabilisce una rete ecologica europea denominata « Natura 2000 ». Tale rete è costituita da « zone speciali di conservazione » designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale, istituite dalla direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La tutela prende in considerazione habitat naturali e specie animali e vegetali anche selvatiche di interesse comunitario che rischiano di scomparire, imponendo agli stati membri di intervenire per garantire una miglior conservazione delle specie site nelle zone catalogate.

La designazione di tali aree territoriali avviene attraverso tre steps. Una di queste, ad esempio origina con la redazione di un elenco di siti da parte degli Stati (ZPS, zone di protezione speciale), che dopo il vaglio positivo della Commissione, assicurano a siti d'importanza comunitaria (cosiddetti SIC) (9) per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e panonica).

Altra modalità è quella che vede la Commissione europea il soggetto propulsivo a ravvisare un sito rilevante di tutela o meglio ospitante un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria, non ancora inserito nell'elenco nazionale. In questo caso, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il luogo come sito di importanza comunitaria.

Considerando che nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri sono tenuti ad assumere tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado, si può comprendere come le finalità di tutela ambientale della direttiva habitat si possano risolvere spesso in limitazioni alle libere attività imprenditoriali ovvero in condizionamenti all'agire della Pubblica amministrazione.

Orbene, le vicende che caratterizzano la pronuncia in commento di gennaio 2010 (C-226/08) prendono in esame la seconda modalità di designazione dei SIC all'interno del territorio tedesco ed in specie nella Bassa Sassonia, a Stadt Papenburg, cittadina portuale sulle rive dell'Ems e i tentativi locali di ostare alla procedura di classificazione intrapresa dalla Commissione europea (ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat).

In punto, la Corte di Giustizia pone precisi paletti, assumendo che uno Stato membro non può impedire l'inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei SIC elaborato dalla Commissione per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente, pena la compromissione del conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva Habitat, vale a dire la realizzazione della rete Natura 2000 (vedere punti 31-33 motivazione).

L'inclusione nei SIC dell'ambito territoriale connaturato alle rive dell'Ems (10), apre un'ulteriore problematica, quella di valutare le opere di dragaggio della acque

(8) L'Unione Europea cerca di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri. A tale scopo è stata creata una rete ecologica di zone speciali protette, denominata « Natura 2000 ». Altre attività previste nel settore del controllo e della sorveglianza, della reintroduzione delle specie locali, dell'introduzione di specie non locali, della ricerca e dell'educazione, contribuiscono alla coerenza della rete.

(9) Si veda L. CIANFONI, *Direttiva habitat: efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 in attesa dell'adozione delle liste dei siti di importanza comunitaria*, in questa Rivista, 2004, 3-4, p. 601; G. GRECO, *La direttiva habitat nel sistema delle aree protette*, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1999, 5, p. 1207.

(10) Il 17 febbraio 2006 la Repubblica federale di Germania ha indicato alla Commissione alcuni tratti del fiume situati a valle del territorio comunale della Stadt Papenburg, con la denominazione « Unterems und Außenems » (Ems inferiore e Ems esterno), quale possibile SIC ai sensi della direttiva habitat.

fluviali, di manutenzione del canale navigabile dell'estuario, non direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito (quand'anche approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat) quali progetti o piani che necessitano la valutazione di impatto incidentale sull'ecosistema del sito tutelato, ai sensi della direttiva habitat (art. 6 n. 3). Quivi la Corte, ravvisando la lacuna della direttiva habitat ad offrire una precisa nozione di « piano » o « progetto », rinvia alla definizione inserita nella direttiva VIA (art. 1, n. 2, secondo trattino della direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche) (11), pervenendo a giudicare che le opere sopra richiamate, oggetto di distinte progettazioni, costituiscono un'unica operazione finalizzata al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari in ragione della frequenza, natura o condizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat.

La conseguenza di un tal approccio interpretativo è quella che impone all'Autorità locale sia di esaminare l'impatto ambientale che può riverberarsi sul sito dal complesso delle attività prese a riferimento — e non solo da quelle singolarmente individuate —, sia di attivarsi in via preventiva per eliminare o limitare l'incidenza pregiudizievole.

Il *modus procedendi*, quivi precisato, può legittimare il richiamo alla sentenza C-205/08 del 10 dicembre 2009, in cui la Corte di Giustizia dissente da quei tentativi di frazionamento di progetti, che si sviluppino nel territorio dei diversi Stati membri, ai fini di sindacarne in modo riduttivo l'impatto sull'ambiente circostante.

Detto richiamo giurisprudenziale nonché il rinvio che la Corte di Giustizia opera alla nozione « progetto » incluso nella direttiva VIA, ai fini di assicurare una più efficace protezione delle specie tutelate dalla direttiva Habitat, non devono tuttavia portare a confondere gli ambiti presi a riferimento.

Obiettivo comune è quello di vagliare sempre le incidenze sull'ambiente di un progetto, della modifica dello stesso ovvero del suo ampliamento e di evitare un'artificiosa segmentazione degli interventi ad elusione della normativa di tutela ambientale (12).

Un diverso approccio al piano o al progetto, finirebbe per attribuire alla normativa dei singoli ordinamenti nazionali un tenore incompatibile con il diritto comunitario, comportandone la disapplicazione nel rispetto della norma di diritto primario.

Precisati i lineamenti in comune, deve rilevarsi che la *ratio decidendi* necessaria per connotare il piano o il progetto, ai sensi della direttiva Habitat (13) è differente ontologicamente da quella che supporta la direttiva VIA (14), benché entrambe le

(11) La VIA del 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (*G.U.CE* 1985 L 175, p. 40), è stata modificata (dopo la 97/11/CE) dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, 2003/35/CE (*G.U.CE* 2003 L 156, p. 17). La direttiva 85/337/CEE deve essere attuata tenendo — come si evince dall'art. 2, n. 1 — che deve essere assicurata la finalità primaria di garantire, prima della concessione di un'autorizzazione, che i progetti idonei ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Obiettivo che non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto, dovendosi porre mente all'effetto cumulativo di più progetti, quand'anche afferenti a *opus* che si sviluppano nel territorio di diversi Stati membri.

(12) Si veda in argomento Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, causa C-227/01, *Commissione c. Spagna*, in *Raccolta*, 2004, p. I-8253, punto 53, nonché del 25 luglio 2008, n. 142, in *Raccolta*, 2008; del 28 febbraio 2008, causa C-2/07, *Paul Abraham e altri*, in *Raccolta*, 2008 (afferrite ad un aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2 100 metri di lunghezza), nonché Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163, e di recente T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412. In quest'ultima pronuncia, il giudice precisa che l'Amministrazione coinvolta non può limitarsi all'esame del progetto di modifica, quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve vagliare la sua interazione con gli insediamenti preesistenti, in specie se gli stessi ricadano in una zona costiera e di indubbio pregio ambientale, e soprattutto, se non sono stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale.

(13) Leggasi l'art. 6 n. 3 direttiva Habitat « Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo... ».

(14) Leggasi art. 2 direttiva VIA « 2. Ai sensi della presente direttiva si intende per progetto: — la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, — altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo; committente: il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

normative intendano costituire utili strumenti di protezione ambientale preventiva e approcino a criteri giurisprudenziali di connotazione similari, ma distinti (nel primo caso il riferimento è posto alla frequenza, natura o condizioni di esecuzione; nel secondo alla natura, dimensioni, ubicazione, ecc.). Ciò risulta di immediato rilievo laddove si ponga mente, non solo alle precipue finalità delle richiamate normative (15), ma anche al grado ed estensione della compartecipazione pubblica che deve presiedere alle rispettive procedure di valutazione del piano/progetto in rapporto ai possibili pregiudizi negativi diretti ad incidere sull'ambiente circostante (16).

Tale impostazione e vaglio pregiudiziale, *ex art. 234 Trattato CE*, della normativa presa a riferimento (direttiva Habitat), trova conferma e miglior precisione anche nella sentenza di marzo (C-241/08) ove la Corte di Giustizia fa un passo interpretativo ulteriore, affermando che l'opportuna valutazione delle incidenze sul sito, che dev'essere effettuata a norma dell'art. 6, n. 3, implica unicamente che siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare (17) gli obiettivi di conservazione di tale sito, senza richiedere una disamina di soluzioni alternative (18).

ADABELLA GRATANI

autorizzazione: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso...».

(15) La direttiva VIA concerne la valutazione dell'impatto ambientale di « determinati » progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante. All'interno del processo di valutazione di impatto ambientale si considerano tutti gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque superficiali e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale. Diversamente, la direttiva habitat afferisce a qualsiasi incidenza pregiudizievole per l'ambiente con riguardo alle specie animale e/o vegetale tutelate nei limiti dell'estensione della zona di protezione speciale (ZPS) ovvero SIC. Essa contribuisce a salvaguardare la biodiversità, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

(16) La compartecipazione pubblica risulta molto estesa nella procedura VIA, oltre che di carattere cogente (si veda ad esempio la conferenza dei servizi ecc.) e molto ridotta nella procedura ZPS e SIC, potendo essere la designazione del sito protetto, addirittura, coltivata dalla sola Commissione europea.

(17) Si veda in argomento sentenza T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 711 del 18 dicembre 2004 che (in accoglimento del ricorso di Italia Nostra e del WWF contro il Comune di Duino Aurisina e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia) afferma la necessità giustificazione ambientale per autorizzare l'edificazione in zone protette di rilevante interesse paesaggistico prendendo a riferimento adeguatamente le caratteristiche ambientali della zona in relazione agli interventi di sbancamento nell'ex cava di Sistiana per la valorizzazione turistica della baia.

(18) Si vedano punti 69-70 motivazione.